



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di PAVIA

Sezione Terza

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4571/2014 R.G. promossa da:

~~IL CASO~~ (C.F. ~~03330110333~~) con l'avv. Campanella Marco

RICORRENTE

contro:

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA (p.i.03700430238) con l'avv. Gian Michele Ugge

RESISTENTE

OSSERVA

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni del resistente.

Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione. Infatti la prescrizione decorre dalle singole operazioni solo quando le stesse hanno valenza solutoria e non meramente ripristinatoria – essendo peraltro onere della banca indicare con un sufficiente grado di determinatezza quali rimesse hanno valenza solutoria-. Altrimenti –come nel caso di specie, posto che si tratta di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento- la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto.

Inoltre, sempre nel caso di specie, la banca resistente ha formulato un'eccezione di prescrizione assolutamente generica, senza indicare neppure uno dei versamenti del correntista avente carattere solutorio e non meramente ripristinatorio della provvista. Invece è onere di chi formula la stessa indicare puntualmente le rimesse aventi carattere solutorio, non potendo tale indagine essere affidata al ctu, posto che altrimenti la stessa avrebbe un contenuto esplorativo e ricercerebbe fatti costitutivi dell'eccezione che è onere dell'eccezionante dedurre nel processo.

In ogni caso l'eccezione è infondata nel merito. Infatti posto che l'individuazione di eventuali rimesse solutorie deve essere effettuato sul saldo del conto come rideterminato dal ctu, una volta espunte le



somme percepite sulla base di clausole nulle –posto che una clausola nulla non produce mai effetto e la nullità è imprescrittibile- il ctu appurava che risultavano versamenti solutori solo nell'ipotesi di saldo ricalcolato escludendo l'anatocismo, gli interessi ultralegali ma mantenendo le CMS e le spese addebitate alla banca –importi che devono invece essere esclusi per le ragioni di cui si dirà appresso – pag.13 ctu-.

Pertanto, deriva che una volta rideterminato il saldo del conto sulla base delle rettifiche operate dal ctu, non risultano sullo stesso rimesse solutorie.

Infine, il ricorrente non è in corso in alcuna decadenza. Infatti le contestazioni ex art.1832 c.c. concernono esclusivamente la correttezza delle scritture contabili, e non certamente la nullità delle clausole contrattuali.

Il conto corrente n.35-211182/82 è stato aperto il 22.7.1985 ed estinto il 28.1.2005.

Sullo stesso risultava aperto il conto anticipi n.35-21191/91 quanto meno dal 30.6.1988 –data della prima operazione registrata-.

Il conto prevedeva la corresponsione di interessi anatocistici.

Fino all'entrata in vigore della delibera Cibr del 25.2.2000 -1.7.2000-, le clausole anatocistiche sono pacificamente nulle.

Dopo il 1.7.2000 e fino al 1.1.2014 sono valide le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di interessi anatocistici, purchè esse siano espressamente pattuite e sottoscritte e la corresponsione degli interessi –attivi e passivi- sia concordata in modo paritetico –oltre al rispetto delle ulteriori formalità – comunicazione al correntista dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Cibr 9.2.2000-.

Deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola –nella specie mancante-, posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici, ancorchè stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva –stante la nullità della clausola, la completa assenza di interessi anatocistici-. Non rispetta quindi il requisito previsto dalla delibera del Cibr la semplice comunicazione unilaterale della banca –peraltro nel caso di specie neppure provata in giudizio-.

Dal 1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della legge 147/13 –co. 629- che ha sostituito l'art. 120 tub, che deve in tal senso interpretarsi, è preclusa l'applicazione dell'anatocismo bancario.

Consegue quindi la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto sotto il profilo della corresponsione di tassi anatocistici –sia per il periodo ante delibera Cibr 9.2.2000, sia per il periodo successivo alla sua entrata in vigore-. Quindi tutte le somme versate dal correntista alla banca a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del conto corrente sono stati versati dallo stesso senza causa. Per l'effetto gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione –Cass. sez.un. n.24418 del 2.12.2010-.

Inoltre deve essere dichiarata la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di interessi in misura superiore a quelli legali. Essi erano pattuiti in modo assolutamente generico e indeterminato con un generico riferimento agli usi di piazza. Infatti la pattuizione degli stessi deve essere specificamente voluta e approvata da entrambe le parti, secondo un criterio predeterminato e condiviso ai sensi dell'art. 1284 c.c. e ex art. 117 co. t.u.b –norma già introdotta dalla l.154/92- che stabilisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi-. Quindi i tassi di interessi ultralegali non possono essere stabiliti unilateralmente dalla banca –ex plurimis Cass n.270/06-. Inoltre prima dell'entrata in vigore della legge 154/92, l'eventuale pattuizione di interessi ultralegali con rinvio agli usi di piazza è nulla per difetto di univocità, ovvero per difetto di univoca determinabilità del tasso di interesse sulla base del documento contrattuale –Cass. n.23974 del 25.11.2010-. La mancata contestazione degli estratti conto vale solo come accettazione delle appostazioni contabili e non può valere come accettazione dei criteri in virtù dei quali si determinano le somme iscritte.



Quindi anche gli importi calcolati per interessi ultralegali devono essere scomputati dal calcolo del saldo finale del conto corrente, in quanto corrisposti senza titolo, con tasso determinato in quello degli interessi legali fino al 9.3.1992 e poi dal 10.3.1992 dal valore minimo –per gli interessi debitori- e massimo –per quelli creditori- dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura trimestrale del conto –calcolati .

Il resistente si duole che il ctu abbia proceduto non solo al ricalcolo degli interessi passivi, ma anche al ricalcolo degli interessi attivi a favore del correntista.

Il ctu nell'eseguire tale operazione non è uscito dai limiti del quesito, ma lo ha opportunamente completato, posto che anche gli interessi attivi –rientranti nella clausola n.7 del contratto- non erano oggetto di specifica convenzione e quindi, stante la nullità della clausola –rilevabile peraltro anche d'ufficio- gli stessi dovevano essere ricalcolati come effettuato dal ctu.

Inoltre, deve essere dichiarata la nullità della stessa clausola 7 del contratto anche per quanto concerne le ulteriori spese di tenuta e chiusura conto e ogni altra con valuta data di regolamento e interessi e commissioni nella misura stabilita. SI tratta di una clausola nulla per mancanza di accordo –in quanto non specificamente sottoscritta- e per indeterminatezza –stante le dizioni generiche utilizzate e senza alcun indicazione né delle specifiche spese o commissioni, né del criterio di calcolo-. Infatti, per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, tale clausola, a giudizio dello scrivente, può ritenersi valida, ma solo ove siano stabiliti in modo chiaro, il tasso applicabile, i criteri di applicazione dello stesso e di calcolo, la periodicità dello stesso e la medesima sia specificamente approvata per iscritto. Solo in tal modo –in linea con quanto ora previsto dall'art. 117 bis t.u.b. introdotto dal d.l. 201/11- il cliente della banca può essere reso consapevole dell'onere aggiuntivo che accetta di assumere –cfr. Trib Reggio Emilia 23.4.2014; trib Monza 22.11.2011-

Nel caso specifico l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevedeva genericamente la corresponsione di spese non meglio specificate “con valuta con data di regolamento”.

Pertanto non si possono neppure ritenere pattuita la commissione di massimo scoperto e comunque è assolutamente indeterminata la base di calcolo della stessa.

Conseguentemente anche le somme pagate a titolo risultano corrisposta senza titolo.

Per le stesse ragioni – previsione a non meglio specificate spese- –indeterminatezza- e per assenza di specifica pattuizione (scritta) deve essere dichiarata la nullità della clausola dell'art. 7 delle condizioni di contratto che prevedeva per le spese di tenuta e chiusura periodica del conto, oltre a quelle relative alla decorrenza dei giorni valuta. Infatti in assenza di specifica pattuizione scritta –non risultante nel caso specifico- la banca non poteva differire la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell'effettivo accredito della somma sul conto.

Pertanto il saldo al 28.1.2005 del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato correttamente ricostruito dal ctu a pag. 32 ipotesi di cui all'all.11 della perizia –ipotesi che recepisce integralmente gli effetti delle dichiarate nullità- in € 37.444,31 a credito della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così decide:

1. **Accerta e dichiara** la nullità delle clausole di cui all'art. 7 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa nella parte in cui: a) è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici; b) è prevista l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali; c) è previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto e di spese; d) è prevista l'applicazione di interessi ultralegali applicata nel rapporto di conto corrente sulla differenza fra giorni valuta e giorno della data dell'operazione e, per l'effetto,
2. **Accerta e dichiara che**, alla data del 28.1.2005, il rapporto dare/avere del conto corrente n. 35-



211182/82 è di € 37.444,31 quale saldo a credito del correntista [REDACTED]

3. **Condanna** Banco Popolare società cooperativa a restituire a [REDACTED], la somma di € 37.444,31, oltre interessi legali dal 4.6.2013 al saldo effettivo
4. **Condanna** Banco Popolare società cooperativa a pagare a [REDACTED], con distrazione a favore dei difensori antistatari, le spese di lite che liquida in € 7.000, oltre il 15% per spese generali, oltre € 357 per esborsi, oltre IVA e Cpa di legge
5. **Pone definitivamente** a carico di parte resistente le spese di ctu

Pavia 14.9.2016

Il Giudice

dott. Andrea Francesco Pirola

IL CASO.it

